

LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2016, N. 7

**Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018¹**

CAPO I

**Modificazioni della legislazione regionale ai sensi
dell'articolo 13-ter della legge regionale di contabilità**

**Art. 1 (Inserimento del Capo VII-bis nella legge regionale 15
luglio 2009, n. 3 e successive modifiche (legge regionale di
contabilità))**

1. *(omissis)*²

**Art. 2 (Inserimento degli articoli 34-bis, 34-ter e 34-quater
nella legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive
modifiche (legge regionale di contabilità))**

1. *(omissis)*³

2. In sede di prima applicazione la Giunta regionale provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2016 e l'attività di vigilanza del Collegio è esercitata con riferimento all'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello della relativa costituzione.

¹ In B.U. 27 luglio 2016, n. 30 - Numero Straordinario n. 1.

² Inserisce il CAPO VII-BIS dopo l'art. 34 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

³ Inserisce gli articoli 34-*bis*, 34-*ter*, 34-*quater* dopo l'art. 34 della l.r. 15 luglio 2009, n. 3.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo, stimati nell'importo annuo di 100.000 euro dal 2017, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per gli anni 2017 e 2018 della missione 01, programma 01, titolo 1. Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20, programma 01, titolo 1 del bilancio di previsione. Per gli anni successivi la relativa spesa è stanziata con il bilancio di previsione.

Art. 3 (Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 concernente "Legge regionale di stabilità 2016")

1. *(omissis)*⁴

Art. 4 (Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 concernente "Legge regionale di stabilità 2016")

1. *(omissis)*⁵

2. A seguito di quanto disposto dal comma 1 è apportata la conseguente riduzione dello stanziamento nel bilancio di previsione dell'esercizio 2016.

⁴ Modifica il comma 4 dell'art. 1 della l.r. 15 dicembre 2015, n. 28 (legge regionale di stabilità 2016).

⁵ Modifica il comma 2 dell'art. 9 della l.r. 15 dicembre 2015, n. 28 (legge regionale di stabilità 2016).

Art. 5 (Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modifiche "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale")

1. All'articolo 25 della legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *(omissis)*⁶
- b) i commi da 6 a 11 sono abrogati.

Art. 6 (Modifiche alla legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 e successive modificazioni "Disposizioni per l'asestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)

1. *(omissis)*⁷

Art. 7 (Modifica della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 concernente "Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni alle disposizioni in materia di controlli interni recate dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) e ulteriori disposizioni in materia di enti locali")

⁶ Inserisce il comma 2-*bis* dopo il comma 2 dell'art. 25 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁷ Sostituisce il comma 1 dell'art. 2 della l.r. 22 luglio 2002, n. 2.

1. *(omissis)*⁸

Art. 8 (Modifica della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)”

1. *(omissis)*⁹

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 pari a euro 100.000,00 annui per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 si provvede secondo quanto disposto dall’articolo 15 della presente legge.

Art. 9 (Abrogazione dell’articolo 9 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 riguardante “Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti interventi di previdenza integrativa nonché nuovi interventi in materia” e successive modifiche)

1. L’articolo 9 della legge regionale n. 6 del 1998 e successive modificazioni è abrogato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Art. 10 (Abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente “Pacchetto famiglia e previdenza sociale” e successive modifiche)

⁸ Modifica l’art. 2 della l.r. 15 dicembre 2015, n. 31.

⁹ Modifica il comma 2 dell’art. 4 della l.r. 13 dicembre 2012, n. 8.

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2005 e successive modificazioni è abrogato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Art. 11 (Modifica della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 concernente “Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti”)

1. Alla legge regionale n. 4 del 2014 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) *(omissis)*¹⁰

b) *(omissis)*¹¹

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a decorrere dall’esercizio finanziario 2016.

CAPO II

Disposizioni per l’asestamento del bilancio di previsione

Art. 12 (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata)

1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi

¹⁰ Sostituisce il comma 3 dell’art. 13 della l.r. 11 luglio 2014, n. 4.

¹¹ Modifica il comma 2 dell’art. 14 della l.r. 11 luglio 2014, n. 4.

finanziari 2016-2018, di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 29 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2016 presenta le seguenti variazioni:

- in termini di competenza: + euro 34.752,00;
- in termini di cassa: + euro 61.630.752,00.

Art. 13 (Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018, di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 29 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2016 presenta le seguenti variazioni:

- in termini di competenza: + euro 34.752,00;
- in termini di cassa: + euro 316.630.752,00.

Art. 14 (Allegati al bilancio)

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per quanto modificati.

Art. 15 (Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria)

1. Per il triennio 2016-2018 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove spese derivanti dalla presente legge.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

Art. 16 (Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti del bilancio sono riportate in allegato alla presente legge.

Art. 17 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
